

OGGETTO: SETTORE EDILIZIA - CONTRIBUTI 2016 RIDOTTI DELL'11,50 %

L'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995 n. 244 – convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995 n. 341 – dispone che:

- con decreto del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (di seguito indicato solo d.m.), da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, deve essere confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva prevista a favore dei datori di lavoro esercenti attività edile per gli operai con orario di lavoro non inferiore a 40 ore settimanali;
- qualora il d.m. non venga emanato entro il 31 luglio, decorsi 30 giorni da tale data e sino alla sua adozione continua ad applicarsi la riduzione determinata per l'anno precedente, fatto salvo peraltro quanto sotto precisato ^(*).

Considerato che il d.m. di cui si tratta non è stato varato, con l'accluso messaggio 10 agosto 2016 n. 3358 (allegato 1) l'INPS ha comunicato che, per il 2016, le aziende edili interessate possono applicare lo sgravio contributivo nella misura prevista per l'anno precedente, pari all'11,50% (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 17/2015). A tal fine, dall'1 settembre 2016 devono presentare apposita istanza telematica all'Istituto di previdenza, avvalendosi del modulo "Rid-Edil" disponibile all'interno del cassetto previdenziale del suo sito internet.

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016; relativamente alla modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e all'individuazione dei soggetti che ne hanno diritto, si rinvia ai criteri illustrati dall'INPS con l'acclusa circolare 17/03/16 n. 52 (allegato 2 – riportata anche su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 8/2016).

(*) La percentuale definitiva della riduzione contributiva deve essere determinata da un decreto ministeriale da emanarsi entro il 15 dicembre 2016; qualora lo stesso non venga adottato, il datore di lavoro sarà tenuto a restituire il beneficio fruito. Nel caso in cui, invece, la percentuale definitiva venga stabilita in misura diversa dall'11,50%, la differenza (a credito o a debito) sarà oggetto di conguaglio.

Allegato 1

Inps - Messaggio 10 agosto 2016, n. 3358

OGGETTO: Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 29 d.l. 244/1995.

Come è noto, l'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 – convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341 – e successive modifiche e integrazioni, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La normativa prevede, altresì, che decorsi 30 giorni dal 31 luglio - e sino all'adozione del decreto - si applichi la riduzione già determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio.

Poiché nel periodo suddetto non è intervenuto il decreto, a decorrere dal 1° settembre 2016 le aziende potranno inoltrare l'istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2015, pari al **11,50%**.

Circa le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, si rinvia ai criteri da ultimo illustrati con la circolare n. 52 del 17 marzo 2016.

Si ricorda che hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell'artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici *Ateco 2007* da 412000 a 439909.

Si ricorda, inoltre, che non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici *Ateco 2007* da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016.

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia relativamente all'anno 2016 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell'Istituto, nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione".

Entro il giorno successivo all'inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno i controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione.

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione "7N"; a prescindere dalla data di inoltro dell'istanza, il codice di autorizzazione "7N" avrà validità da agosto a dicembre 2016.

I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens con le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale "L206" nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; il recupero degli arretrati dovrà essere esposto con il codice causale "L207", nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, l'azienda che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, effettuerà la richiesta avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, utilizzando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato al presente messaggio (allegato n. 1); la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione "7N" relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non saranno ovviamente valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.

Sarà invece valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il codice "NFOR", che contraddistingue gli operai non più in carico presso l'azienda.

Nell'ipotesi in cui il decreto interministeriale dovesse escludere lo sgravio per l'anno 2016 o modificarne la misura rispetto all'anno 2015, l'Istituto provvederà a recuperare gli importi non spettanti, ovvero fornirà ai datori di lavoro le istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.

Allegato 2

Inps - Circolare 17 marzo 2016, n. 52

OGGETTO: Art. 29 d.l. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2015. Indicazioni operative.

INDICE

Premessa.

1. *Caratteristiche della riduzione contributiva.*
2. *Condizioni di accesso al beneficio.*
3. *Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens.*

PREMESSA

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1° dicembre 2015 (allegato 1), assunto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze -pubblicato il 20 gennaio 2016 nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it - ha confermato per l'anno 2015, nella misura dell'11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall'articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.

Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia, nonché l'insieme delle modalità operative.

1. Caratteristiche della riduzione contributiva.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell'artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici *Ateco 2007* da 412000 a 439909[1].

Si ricorda che la base di calcolo deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all'art. 120, commi 1 e 2, della legge 388/2000 e all'art. 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti[2].

Si osserva, inoltre, che l'agevolazione:

- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015;
- non trova applicazione sul contributo - pari allo 0,30% della retribuzione imponibile - previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

2. Condizioni di accesso al beneficio.

L'accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il

rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- rispetto di quanto previsto dall'art. 1, c. 1, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
- i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione (art. 36 *bis*, comma 8, del decreto legge 223/2006).

Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della legge 223/1991 o esonero triennale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 190 del 2014).

Conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995, la riduzione contributiva non spetta in presenza di contratti di solidarietà; l'esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d'orario.

Nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le sedi territorialmente competenti – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell'autorità giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruito.

3. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens.

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativamente all'anno 2015 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziendale del sito internet, nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione".

Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Istituto e definite entro il giorno successivo.

In caso di esito positivo del controllo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione **7N**, per il periodo da agosto 2015 ad aprile 2016; l'esito sarà visualizzabile all'interno del cassetto previdenziale aziendale.

Per quanto concerne le istanze già inviate, la cui elaborazione ha determinato l'attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2015, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino ad aprile 2016.

In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio a dicembre 2015.

Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2016.

Trattandosi di riduzione contributiva riferita al 2015, il codice L206 non potrà essere utilizzato; andrà viceversa utilizzato il codice **L207**, che si riferisce al recupero di arretrati, nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l'istanza avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziendale, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile

allegato alla presente circolare (allegato 2); la sede competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.

Sarà invece valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l'azienda.

Il beneficio può essere fruito entro il 16 maggio 2016, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di aprile 2016.

I datori di lavoro possono inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva relativa al 2015 fino al 15 maggio 2016.

[1] Si ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici *Ateco 2007* da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

[2] Misure previste dall'art. 10 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'art. 1, comma 764, della legge 296/2006, e dall'art. 8 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dal comma 766 della citata legge finanziaria 2007 (l. 296/2006).